

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Esecuzioni immobiliari

Nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 1428/2019

Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA**

L'Avvocato Gianmarco Caserta del Foro di Milano in qualità di professionista delegato alla vendita:

- vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'Esecuzione agli atti;
- visto l'art. 591 bis cod. proc. civ.;

AVVISA

che in data **6 settembre 2022** alle **ore 9.30** darà inizio alle operazioni di **vendita** senza incanto in modalità **telematica asincrona** dell'immobile oggetto di esecuzione ed infra descritto, con collegamento da remoto al portale del gestore designato della vendita telematica ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L (che opererà tramite il sito web dedicato www.fallcoaste.it)

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO

In Comune di Milano, Via Negrotto n. 8:

piena proprietà:

- unità al piano 2°, mq. commerciali 41,37, composta da un locale con angolo cottura e servizio.

Quanto sopra risulta distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- **Foglio 93, mappale 89 sub 730**, via Michele Pericle Negrotto n. 8, piano 2, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1, vani 2, superficie catastale totale mq. 42, totale escluse aree scoperte mq. 42, rendita Euro 165,27.

Coerenze:

cortile comune, sub 729, ballatoio comune, sub 731.

Salvo errori e come meglio in fatto.

Regolarità urbanistico – edilizia:

Quanto alle indicazioni relative alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni, le informazioni e gli accertamenti operati dall'esperto

– Architetto Flavia Maria Buonaiuto - nella **consulenza estimativa giudiziaria** (anche denominata perizia e/o relazione di stima e/o consulenza tecnica d'ufficio *et similia*); secondo quanto ivi indicato, le opere di costruzione della porzione in oggetto e del fabbricato di cui essa fa parte sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.

Si segnalano le criticità rilevate nella Relazione di Stima Immobiliare di cui si riporta di seguito un passaggio, **rinnovando l'avvertenza a prendere comunque completa visione della Relazione medesima:**

“7.2 Conformità edilizia

La scrivente ribadisce che, dalla disamina della documentazione reperita presso gli uffici preposti, meglio descritta al precedente paragrafo della relazione di stima, non è stata rilevata alcuna pratica edilizia che attesti lo stato dei luoghi come rilevato nel corso del sopralluogo in data 11.11.2021. In particolare non è stata reperita alcuna pratica edilizia inerente il “recupero sottotetto” del piano secondo dello stabile di Via Negrotto n. 8 che ha presumibilmente determinato l'attuale stato dei luoghi, come correttamente rappresentato nella planimetria catastale del 6.03.2003 (fig. 2), derivante dalla soppressione del precedente subalterno 710, rappresentato nella scheda n. MI0430581 presentata in data 26.06.2001 (Fig. 1), che identificava l'intero piano secondo dello stabile, indicandolo come “deposito”.

A seguito di reiterate richieste di contatto con gli uffici preposti, la sottoscritta, mediante colloquio con un responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, ha appurato che, in mancanza di pratiche edilizie afferenti l'intervento realizzato (che si potrebbe configurare in “recupero sottotetto” con cambio d'uso da deposito a residenza), la sanabilità dell'irregolarità rilevata sia possibile mediante l'applicazione dell'art. 34 comma 2 DPR 380/2001 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio), come segue ... “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.

La scrivente non si può pertanto esprimersi precisamente in merito ai costi da sostenere al fine della regolarizzazione urbanistica ed edilizia della porzione pignorata, in quanto il valore del costo di produzione dovrà essere calcolato dal comune ove l'illecito è stato commesso; propone pertanto una riduzione del valore dell'immobile (oltre al 5% di

prassi della sezione), pari al 15% del valore (si rinvia al paragrafo 9.4 “Adeguamenti della stima”).

Al fine di segnalare le difformità riscontrate nel corso del sopralluogo si è tenuto conto di quanto rappresentato nella planimetria catastale del 26.06.2001 relativa al Sub. 710 con destinazione a deposito e nella planimetria catastale del 6.03.2003 relativa al Sub. 730 con destinazione abitazioni di tipo economico.”.

Si precisa che l’aggiudicatario potrà comunque, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

I beni di cui sopra sono in ogni caso meglio descritti nella **consulenza estimativa giudiziaria** stessa a firma dell’esperto menzionato, pubblicata unitamente al presente avviso ed all’ordinanza di vendita e disponibile e richiedibile in versione completa al sottoscritto professionista delegato; **consulenza estimativa giudiziaria che deve ritenersi parte integrante del presente avviso e che deve essere consultata dall’offerente** ed alla quale si fa espresso e completo rinvio, anche per quanto concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

STATO OCCUPATIVO

Le consistenze immobiliari pignorate sono saltuariamente occupate, senza titolo opponibile, da un familiare dei debitori esecutati (maggiori ragguagli saranno forniti dal Custode giudiziario).

LOTTO UNICO

La vendita avrà luogo in **unico lotto**.

PREZZO BASE ED OFFERTA MINIMA - RILANCI

Il **prezzo base** è di **Euro 55.000,00**. Saranno comunque considerate valide ed efficaci tutte le **offerte minime** pari o superiori al 75% di detto prezzo base (e quindi pari o superiori ad **Euro 41.250,00**).

I **rilanci** in aumento sull’offerta più alta, avanzati durante la gara, **non potranno essere inferiori ad € 1.000,00**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le **offerte di acquisto** dovranno essere **perfezionate entro le ore 13,00 del giorno 5 settembre 2022** esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto infra indicato.

VISITE DEI BENI – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

E

CONDIZIONI DI VENDITA

**** Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente l'emissione del decreto di trasferimento non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

**** Le richieste di visita dell'immobile possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, come meglio spiegato nella sezione "FAQ" del predetto portale e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurarne l'esatta identificazione.

Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati.

**** Le informazioni sul regime fiscale cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato una volta intervenuta l'aggiudicazione.

**** L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura).

**** Sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge; sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche gli oneri per sanare eventuali opere abusive ed irregolarità

catastali; a tal fine si rimanda a quanto indicato nella sopra richiamata relazione/perizia di stima - Consulenza Tecnica d'Ufficio.

**** Le offerte potranno essere formulate esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web “Offerta Telematica” fornito dal Ministero della Giustizia - cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia attraverso il sito sopra indicato del gestore della vendita, come meglio indicato nel “Manuale Utente” pubblicato sul portale e nelle sezioni “FAQ” e “TUTORIAL” ivi presenti.

**** A pena d’invalidità, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

**** Il presentatore deve coincidere con l’offerente (o nel caso di incapace, o di persone giuridiche o altri enti con il legale rappresentante) salve l’ipotesi di offerta presentata da avvocato ex artt. 579 ultimo comma o 571 primo comma c.p.c. e l’ipotesi di offerta presentata da più persone, nel qual caso il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti.

**** L’offerta dovrà indicare, ai sensi dell’art 12, co.1 e 2, DM 32/2015:

- a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale e dell’eventuale della partita IVA;
- b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l’indicazione del referente della procedura, che coincide con il professionista delegato;
- g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in 120 giorni (se sarà indicato un termine superiore, l’offerta sarà inammissibile);
- i) l’importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (nel caso in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento venga indicato il codice TRN (o similare) al posto del CRO nell’apposito campo - in cui possono inserirsi

esclusivamente numeri - andranno indicate le 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN);

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta alla quale saranno inviate le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;

o) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative all'esperimento di vendita.

**** Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà munirsi del codice fiscale italiano da consegnare al delegato unitamente alla prova dei pagamenti del saldo prezzo.

**** Il bonifico per il versamento della cauzione dovrà essere effettuato per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto ed in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, sul seguente conto corrente intestato alla procedura:

intestazione: PROCEDURA ESECUTIVA RGE 1428/2019

IBAN: IT50 P 05034 01730 000000002078

**** All'offerta dovranno essere allegati:

a) la documentazione (copia della contabile di avvenuto pagamento) attestante il versamento (tramite bonifico bancario) della cauzione sul conto della procedura;

b) copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;

Se questi è coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo).

In caso di convivenza registrata con deposito del contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale.

Qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale.

c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

d) se l'offerente è un soggetto non persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale a non più di tre mesi), nonché copia della delibera assembleare o consiliare che fosse necessaria;

e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti d'identità;

f) se l'offerta è presentata da avvocato, copia, anche per immagine, della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento d'identità di entrambi.

**** L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

**** L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica come indicato sul portale delle vendite pubbliche, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo.

**** L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. L'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione sul conto corrente intestato alla procedura.

**** Le buste telematiche saranno aperte nel giorno e nell'ora di inizio delle operazioni di vendita telematica sopra indicati.

**** Alle operazioni di vendita possono prendere parte con modalità telematiche le parti, i loro avvocati, i creditori iscritti non intervenuti e i comproprietari non esecutati, nonché gli altri soggetti autorizzati dal referente della procedura ex art. 20 primo comma DM 32/2015.

Gli offerenti e gli altri partecipanti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata l'ammissibilità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita.

**** L'offerta è irrevocabile per 120 giorni e pertanto si potrà procedere ad aggiudicazione anche in favore dell'offerente che non si colleghi il giorno dell'apertura delle operazioni di vendita.

**** I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

**** nel caso sia stata presentata utilmente un'unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

**** nel caso siano state presentate utilmente una pluralità di offerte:

si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

**** In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste telematiche ed esaminate le offerte, dell'istanza di assegnazione se presente.

**** La gara sull'offerta più alta avrà durata di 24 ore a partire dal termine delle operazioni di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte e verrà avviata dal delegato immediatamente dopo.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito nel presente avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al termine della gara, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

**** Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettergli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**** Nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto assegnatario a favore di un terzo, dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni successivi all'assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene, depositando dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, oltre ai documenti comprovanti i necessari poteri e autorizzazioni.

In mancanza il trasferimento sarà in favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

**** L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura già indicato - o direttamente al Creditore Fondiario la parte di saldo prezzo spettante, secondo le indicazioni che saranno fornite dal professionista delegato - il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista

delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge – a suo carico, importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario a valle dell'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato. Il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione, termine soggetto a sospensione feriale dei termini, ma che non potrà essere prorogato. Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo.

**** L'aggiudicatario, quando provvederà a consegnare al delegato la prova dei pagamenti a saldo, dovrà consegnare presso lo studio del delegato gli originali o le copie autentiche delle autorizzazioni, procure e delibere già allegate all'offerta (lettere c, d, e, f) nonché gli originali delle eventuali richieste relativamente al trattamento tributario da applicare al decreto di trasferimento (quali agevolazioni fiscali).

**** L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato e, al più tardi al momento della consegna della prova dei pagamenti, consegnare copia autentica cartacea o inviare copia autentica informatica del relativo atto notarile.

**** Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie.

Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).

Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato.

**** La formalizzazione dell'offerta implica:

- l'aver preso piena cognizione della relazione peritale e relativi allegati;
- l'accettazione del presente avviso di vendita, del regolamento di partecipazione e suoi allegati;
- la dispensa da consegna o rilascio di certificazioni di conformità impianti alle norme sulla sicurezza od attestati di prestazione energetica.

**** Il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla disciplina di cui al DM 32/2015.

CUSTODE GIUDIZIARIO:

Il professionista delegato è altresì nominato custode giudiziario; maggiori informazioni possono essere fornite dal medesimo ai recapiti infra indicati.

Il sottoscritto professionista delegato avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell'art. 576 e seguenti del codice di procedura civile debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato, dal quale gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni.

Per informazioni sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 al tel. 375/74.70.670 od inviare una richiesta di contatto alla email: gianmarco.caserta@outlook.com.

Milano, 26 maggio 2022.

Il professionista delegato

Avv. Gianmarco Caserta